

N. 02757/2011 REG.PROV.CAU.  
N. 05831/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 5831 del 2011, proposto da:

Paolo Angelucci, Davide Ciotta, Antonio Natale Civita, Francesco Di Marcantonio, Vincenzo Garbo, Calogero Greco, Luca Iridile, Antonino Palma, Nicola Pompeo, Antonio Razzanelli, Pasquale Rescigno, Armando Scuderi, Giuseppe Sgroi e Gabriele Zolfino, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Ganci, con domicilio eletto presso l'avv. Lucio Stile in Roma, via Attilio Regolo, 12/D;

***contro***

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Per L'Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale Per L'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Per il Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia,

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale Per il Veneto, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ambito Territoriale Provinciale di Avellino, Ambito Territoriale Provinciale di Bari, Ambito Territoriale Provinciale di Brescia, Ambito Territoriale Provinciale di Catania, Ambito Territoriale Provinciale di Chieti, Ambito Territoriale Provinciale di Cuneo, Ambito Territoriale Provinciale di Palermo, Ambito Territoriale Provinciale di Ravenna, Ambito Territoriale Provinciale di Torino, Ambito Territoriale Provinciale di Treviso, Ambito Territoriale Provinciale di Verona, non costituiti;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

d.m. 44/11 nella parte in cui all'art. 2 co. 6 ha stabilito che: il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Per L'Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Per L'Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e di Ufficio Scolastico

Regionale Per il Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Veneto;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2011 il Consigliere Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che successivamente alla sentenza invocata da parte istante, è entrato in vigore il d.lgs. 15/03/2010 n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, che all'art. 2050, comma 2, dispone che “ Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”;

Ritenuto, pertanto, che non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare;

Ritenuto, tuttavia, che si rinvergono giusti motivi, anche in ragione del modificato assetto normativo, per compensare le spese della presente fase di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)

Respinge la domanda cautelare;

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Carlo Taglienti, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/07/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)